

## **Studi Professionali, Protocollo aggiuntivo Accordo II livello Nazionale ANDI e AIO, salute e sicurezza 04/03/1998**

L'anno 1998 il giorno 4 del mese di marzo in Roma presso la sede A.N.D.I. via Savoia 78

A.N.D.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI, rappresentata dal dr. Luigi Cremasco, dr. Paolo Porre dr. Cesare Brugiapaglia;

A.I.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI, rappresentata dal dr. Pietro Bettanini;  
e

FILCAMS - CGIL, FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO ALBERGO MENSA E SERVIZI, rappresentata dal Sig. Piero Marconi;

FISASCAT - CISL, FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI DEL TURISMO, rappresentata dal sig. Mario Marchetti e sig. Mario Dalmasso;

UILTUCS - UIL, UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI, rappresentata dal Sig. Paolo Poma;

si definito

il presente protocollo aggiuntivo all'accordo Nazionale di II° livello per i dipendenti da studi odontoiatrici aderenti a A.N.D.I. e A.I.O. del 12/12/1997 formalizzato presso il Ministero del Lavoro il 10/02/1998 in tema di Salute e Sicurezza.

### PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO NAZIONALE DI II° LIVELLO PER I DIPENDENTI DA STUDI ODONTOIATRICI ADERENTI A A.N.D.I. e A.I.O. DEL 12/12/1997 FORMALIZZATO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO IL 10/02/1998 IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 7 dell'[Accordo Nazionale del 12/12/1997](#) e dopo approfondito esame del lavoro svolto dalla Commissione Paritetica, le parti hanno convenuto di definire quanto segue:  
Premesso

- che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che la pratica attuazione del D.Lgs 626/94 nel settore STUDI ODONTOIATRICI volta anche a favorire la cultura di prevenzione e protezione in tema di salute e sicurezza e che tale finalità nell'ambito dell'attività sanitaria, va intesa e rivolta non solo nei confronti degli operatori ma anche dei pazienti;
- constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente protocollo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori, che dei datori di lavoro;
- ravvisato che il D.Lgs 626/94 nel recepire le direttive comunitarie, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite strumenti adeguati, e che pertanto rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
- preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti demandati dall'art. 7 dell'accordo nazionale relativamente al decreto legislativo 19/9/1994 n. 626 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- volendo le parti privilegiare relazioni non conflittuali tra datori di lavoro e lavoratori finalizzate soprattutto all'attuazione di una moderna politica di prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi;
- ritenuto corretto evitare l'imposizione di interpretazioni amministrative, finanziarie e giuridiche tali da penalizzare, non solo i datori di lavoro ma anche i lavoratori, le parti hanno definito il presente protocollo anche nella prospettiva del ruolo, che su tale materia, potrà svolgere l'Ente Bilaterale Nazionale dell'area Odontoiatrica (EBNAO);
- al riguardo, tenuto conto che i tempi necessari alla costituzione/adesione all'EBNAO non coincidono con l'esigenza di applicare le normative previste dal D.Lgs 626/94, le parti convengono di darne immediata applicazione attraverso la regolamentazione definita con il presente protocollo unitamente all'allegato Progetto Formativo predisposto dall'ANDI/AIO i cui costi organizzativi sono a completo carico dei titolari di studi odontoiatrici ad esse aderenti.

## TUTTO CIPREMESSO

### PRIMA PARTE

#### RAPPRESENTANTI PER I LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del D.Lgs 626/94, il numero dei rappresentanti per la sicurezza così individuato:

a) un rappresentante per ogni studio odontoiatrico;

b) un rappresentante per più studi odontoiatrici qualora il professionista odontoiatra operi in più studi vicini, anche in associazione.

c) considerata la peculiarità strutturale del settore Studi Odontoiatrici possibile definire a livello territoriale (regione - provincia - comune - bacino) il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tale possibilità realizzabile previo accordo delle parti competenti per territorio e rispettivamente firmatarie dell'accordo nazionale di II° livello del 12/12/97.

Gli accordi realizzati dovranno comunque essere conformi sia alle norme, che nello specifico caso, sono previste dal D.Lgs 626/94, siano coerenti con quanto contenuto nel presente protocollo.

Il Rappresentante per la sicurezza, in conformità quanto prevede l'articolo 19 comma 4, del D.Lgs 626/94, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività nei suoi confronti valgono le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze sindacali.

2. Procedure per l'individuazione del rappresentante per la sicurezza.

Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori che prestino la loro attività nello studio odontoiatrico.

Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell'attività lavorativa.

Possono essere eletti tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori dello studio dentistico.

Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi; purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.

Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario che provvederà a redigere il verbale della elezione.

Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro.

Il risultato della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.

La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni, in tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.

I rappresentanti della sicurezza designati dovranno partecipare obbligatoriamente ad iniziative formative gestite in base all'art. 7 dell'Accordo Nazionale per dipendenti da studi odontoiatrici.

3. Permessi retribuiti

Negli Studi Odontoiatrici fino ai 10 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà

disposizione n° 12 ore di permesso retribuito annue.

Negli Studi Odontoiatrici con pi di 10 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avra disposizione n° 18 ore di permesso retribuite annue.

Per lespletamento degli adempimenti previsti ai punti B, C, D, G, I, L dellarticolo 19 del D.Lgs 626/94 non verranno utilizzati i predetti monte ore.

Effettuato il Corso di Formazione ex art. 22 C4 D.Lgs 626 che, secondo il Decreto del Consiglio dei Ministri 16/1/97, durerun minimo di 32 ore, in relazione alle peculiaritdei rischi presenti nel settore odontoiatrico, ogni RLS avra disposizione un massimo di 8 ore annue per provvedere allaggiornamento ed alla formazione continua per il tempo necessario allo svolgimento dellattivitpropria della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Il corso di 32 ore e gli aggiornamenti di 8 ore andranno regolarmente retribuiti dal datore di lavoro.

#### 4. Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale contenuta allart. 19 del D.Lgs 626/94, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.

##### 4.a.Strumenti e mezzi

In applicazione dellart. 19 comma 1°, lettere e) ed f) del D.Lgs 626/94, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione ivi prevista per il pi proficuo espletamento dellincarico.

Il rappresentante puconsultare il documento di valutazione dei rischi di cui allart. 4, comma 2, custodito presso lo studio odontoiatrico.

Di tali dati e delle attivitconnesse di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto professionale dello studio odontoiatrico.

Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli aventi ed aggiornamenti per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.

Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dellavvenuta consultazione appone la propria firma sul verbale della stessa.

##### 4.b.Modalitdi consultazione

Laddove il D.Lgs 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettivit

Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facolt di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle attivit dello studio, in corso o in via di definizione.

Il rappresentante tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dellavvenuta consultazione.

##### 4.c.Informazione e documentazione degli studi odontoiatrici

Ai sensi della lettera e), del comma 1 dellart. 19, del D.Lgs 626/94, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione degli studi odontoiatrici inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonch quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, lorganizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni.

Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto professionale.

5. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

In tutti i casi in cui un componente della rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà darne preventivo avviso al titolare dello studio odontoiatrico almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.

#### PROGETTO FORMATIVO ANDI-AIO (Allegato)

LA FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS) SECONDO IL D.LGS 626/94 E MODIFICHE CRITERI E ORIENTAMENTI.

Fermo restando il diritto all'informazione per tutti i lavoratori (artt. 22, 38, 43, 49, 56, 66, 85): il D.Lgs 626/94 prevede che venga fornita una formazione specifica su argomenti circostanziati, ad una serie di soggetti che, a vario titolo, hanno un ruolo nell'assicurare condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Essi sono

- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 22, c4);
- i lavoratori incaricati dell'attività di Pronto Soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori (art. 22, c.5.)

1. La progettazione della formazione - Richiami generali.

Formazione - Informazione:

Il Decreto Lgs 626/94 distingue con nettezza gli obblighi di informazione da quelli di formazione. Vale dunque la pena richiamare brevemente la definizione dell'una e dell'altra (da G. Devoto, G. C. Oli: Dizionario della lingua italiana, 1971):

Informare:

fornire notizie ritenute utili o funzionali.

Formare:

fornire, mediante una appropriata disciplina, i requisiti necessari ad una data attività

Si tratta dunque, nel primo caso, di comunicare conoscenze, nel secondo di predisporre un processo attraverso il quale trasmettere le cognizioni e l'uso degli attrezzi del mestiere, o di parte di essi al fine preventivo.

Entrambi sono il frutto di un'attività progettuale, che ha regole precise e simili a grandi linee nei due casi.

La valutazione di apprendimento un altro passaggio-chiave della progettazione: ancora scarsamente effettuata, deve essere accuratamente progettata, discendendo come naturale corollario della identificazione degli obiettivi educativi a riprova dell'avvenuto apprendimento.

Quale formazione per gli adulti:

Le attività formative rivolte a soggetti adulti dovranno tenere in considerazione e valorizzare l'esperienza umana e professionale di cui essi sono portatori, esperienze su cui sono basate opinioni e spesso, anche pregiudizi, particolarmente radicati nel profondo.

Ciascuno depositario di una propria cultura della sicurezza e della prevenzione e fa riferimento a propri modelli interpretativi, che il formatore aiuterà a sostituire, se necessario, con altri più efficaci.

L'apprendimento degli adulti complesso, in quanto prevede la modificazione di conoscenze, di pratiche, di competenze professionali; esso finalizzato ad una prestazione particolare ed implica un coinvolgimento complessivo del soggetto (sia sul piano razionale che emotivo); si esprime come ricerca attiva fondata sull'esperienza; richiede motivazione, che scatta dalla consapevolezza dello scarto tra ciò che il soggetto sa e ciò che sente di dover sapere (che la differenza tra le competenze richieste dal compito lavorativo e le capacità realmente possedute).

Il modello di apprendimento dell'adulto dunque caratterizzato da:

- Il bisogno di conoscere: il soggetto adulto, quando inizia ad apprendere qualcosa, si preoccupa di esaminare i vantaggi legati all'apprendimento nonché le conseguenze negative del mancato apprendimento;
- La centralità dei propri bisogni di conoscenza.

- il ruolo fondamentale dell'esperienza: l'apprendimento più efficace ristrutturare l'esperienza personale, in quanto stabilisce un confronto critico con nuove situazioni operative.
- La disponibilità a apprendere ciò che ha bisogno di sapere e di saper fare per far fronte efficacemente alle situazioni della vita reale.
- La motivazione legata sia a fattori esterni che a fattori interni.

## IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS).

### Analisi del ruolo professionale

Il mandato organizzativo di questa figura professionale, come si evince dalle attribuzioni conferite dall'art. 19 e si deduce dalla sua qualifica (rappresenta i lavoratori), comprende i seguenti compiti:

- raccogliere dai lavoratori le indicazioni di problemi concernenti la salute e la sicurezza, discutendone possibili soluzioni (diventare animatori di sicurezza).
- Promuovere la elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
- Fare proposte in merito all'attività di prevenzione.
- Essere consultato sulla valutazione dei rischi, l'individuazione, la programmazione, la realizzazione e la verifica delle misure di prevenzione.
- Essere consultato in merito all'organizzazione della formazione.
- Ricevere (e interpretare correttamente) le informazioni e la documentazione sulla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione sulle sostanze pericolose, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.
- Ricevere (e interpretare correttamente) le informazioni dai servizi di vigilanza.
- Ricorrere alle autorità quando ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute.

Pertanto deve ricevere una formazione particolare in materia di normativa di sicurezza e di salute, nonché sui rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza e sulle principali tecniche di controllo e prevenzione.

### Bisogni formativi

Dall'analisi sopra indicata, si individuano le seguenti aree di attività:

- analisi/valutazione dei rischi
- verifica costante delle misure di prevenzione e di sicurezza
- animazione di sicurezza
- informazione dei lavoratori

che richiedono lo sviluppo di competenze:

- diagnostiche
- decisionali
- relazionali

nonché l'acquisizione di conoscenze specifiche, di sapere applicativo, che devono necessariamente riferirsi almeno a:

- normativa sulle materie di sicurezza ed igiene del lavoro
- rischi presenti sul posto di lavoro e riferiti all'ambito di rappresentanza
- danni legati a quei rischi
- limiti di esposizione e fattori inquinanti
- analisi degli infortuni
- analisi delle situazioni critiche (anomalie di processo)
- modalità di prevenzione
- strumenti informativi presenti sul luogo di lavoro: registro infortuni, sicurezza, documento di valutazione ecc.
- valutazione di programmi di informazione
- costruzione di strumenti propri di analisi e di verifica (schede, ordini di servizio ed altro materiale)

### Caratteristiche dei destinatari dell'iniziativa formativa:

Anche in questo caso le caratteristiche di scolarità di esperienza pregressa, lavorativa o sindacale, possono essere assai varie, mentre ragionevole attendersi una spinta motivazionale in genere elevata, legata all'attesa nei confronti di un ruolo nuovo.

Ad essa sarà probabilmente mescolato un diffuso sentimento di timore anch'esso generato dall'assoluta novità

di questa figura nel panorama contrattuale italiano e, quindi, dalla mancanza di esempi concreti a cui riferirsi.

Stante Il Decreto 16/1197 dei Ministeri del Lavoro e Sanitsulla:

INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA E DEI DATORI DI LAVORO CHE POSSONO SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI PROPRI DI R.S.P.P.. Si stabilisce:

R.L.S.

- a) Principi costituzionali e civilistici.
- b) La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.
- c) i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi.
- d) La definizione e individuazione dei fattori a rischio.
- e) La valutazione dei rischi.
- f) L'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione.
- g) Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori.
- h) Nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata dei corsi per R.L.S. di 32 ore.

Il progetto formativo Nazionale ANDI-AIO per i rappresentanti della Sicurezza dei Lavoratori per studi odontoiatrici si attua tramite IANDI Nazionale. LANDI Nazionale coordina lo staff Nazionale di formatori gi attivato (ex art. 10, comma 2) su tutto il territorio nazionale per la formazione dei Dentisti Responsabili per la sicurezza.

Questo Staff Nazionale composto dagli iscritti all'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, esperti in problematiche di sicurezza, che gihanno partecipato ai programmi formativi durante l'anno 1997.

Questi Esperti nazionali parteciperanno ad appositi aggiornamenti mirati alla formazione del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori di area odontoiatrica.

LANDI Nazionale fornirmateriale didattico, materiale audiovisivo, test di verifica dell'apprendimento, supporto tecnico e pratico, archivio nazionale dei RLS, stampa e rilascio attestati di frequenza al corso ecc., per poter uniformare su tutto il territorio la preparazione e le conoscenze.

Le Sezioni ANDI provinciali potranno avvalersi di questo Staff nazionale di formatori che potranno organizzare i corsi con il supporto della Sezione Provinciale.

I corsi avranno durata minima di 32 ore e si svolgeranno secondo il seguente schema:

**·INIZIO CORSO: SCHEDE DI PRE-VALUTAZIONE**

Sarimportante definire il livello di conoscenze per poter successivamente modula-re lo svolgimento del corso.

**·PRINCIPI COSTITUZIONALI E CIVILISTICI**

Si evidenzieranno le fonti del diritto con particolare riferimento alla costituzione e al diritto civile.

**·LA LEGISLAZIONE GENERALE E SPECIALE IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO**

Si daranno cenni storici sulla legislazione inerente la prevenzione infortuni, percor-rendo le tappe che hanno portato allemanazione del D.Lgs 626/94.

- Discussione e risposte a domande specifiche
- Test di verifica dell' apprendimento
- Valutazione delle risposte al test

**·LA DEFINIZIONE E LINDIVIDUAZIONE DEI FATTORI A RISCHIO**

Si definiranno ed individueranno gli eventuali fattori di rischio presenti negli studi odontoiatrici.

**·LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

In base ai fattori gievidenziati si valuterla probabilitè la gravitdellevento temuto, in base ad un percorso grafico utilizzando la medesima linea di pensiero specificatamente studiata nelle liste di controllo degli studi odontoiatrici.

**·L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE PROCEDURALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.**

Si individueranno, laddove si sia evidenziata carenza di sicurezza, le misure di abbattimento del rischio privilegiando misure a carattere generale e procedurale, arrivando a misure profilattiche preventive e definendo i dispositivi di prevenzione individuali.

- Discussione e risposte a domande specifiche
- Test di verifica dell'apprendimento
- Valutazione delle risposte al test

**·ASPETTI NORMATIVI DELL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI**

Si tratterà l'argomento della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza sul luogo di lavoro dando particolare rilevanza agli obblighi ed ai diritti connessi alla funzione.

- Discussione e risposte a domande specifiche
- Test di verifica dell'apprendimento
- Valutazione delle risposte al test

**·NOZIONI DI TECNICA DELLA COMUNICAZIONE**

Una notevole importanza assume la corretta comunicazione tra i soggetti che, per le varie competenze, sono coinvolti dal D.Lgs 626/94.

Le nozioni di tecnica della comunicazione dovranno imprescindibilmente modulare l'obiettivo, accertato il livello culturale dell'aula ed insegnando a comunicare ai diversi livelli culturali.

- Discussione e risposte a domande specifiche
- Test di verifica dell'apprendimento
- Valutazione delle risposte al test

**·APPLICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE PRESSO IL LUOGO DI LAVORO.**

Si esporranno le situazioni tipiche dei rischi presso uno studio odontoiatrico seguendo la logica degli argomenti trattati nel corso, con ausilio di supporti audiovisivi.

- Discussione e risposte e a domande specifiche
- Test di verifica dell'apprendimento
- Valutazione delle risposte al test

Roma, 4 marzo 1998

Il Gruppo di Lavoro ANDI 626/94 Responsabile del Progetto ANDI-AIO di Formazione ed Aggiornamento